



169

gente [generale di Genova, di cui era precedentemente investito, avendo pertanto effetto uguale di caduca nel rapporto agenziale anche nei confronti dell'altro Coagente] sig. Renzi.

Il Consiglio prende atto ratificando.

b) Le parole comprese fra le parentesi quadre alle pagine 165 e 169 devono considerarsi annullate per chi ripetute. Postilla approvata.

IV - Eventuali e varie

1) - Richiesta avanzata dalla Sig. na Lucilla Poce - Applicata di segreteria - per essere collocata a riposo, ai sensi dell'art. 10 dell'accordo presidenziale 6 ottobre 1951.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto.

L'art. 10 dell'Accordo previdenziale in data 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione delle norme di cui al citato accordo, la sig. na Lucilla Poce ha inoltrato domanda in data 23 maggio 1953, intesa ad